

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI E CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CAVALLINO.

ART. 1) OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto i servizi educativi e didattici e le attività ausiliarie complementari necessarie a garantire il funzionamento della Scuola dell'Infanzia comunale, compresi i Centri Estivi e l'attività di Insegnamento Religione Cattolica per i bambini dei genitori che ne hanno fatto richiesta, con l'attività di sostegno di un alunno diversamente abile iscritto nella stessa scuola. La durata dell'appalto è di due anni scolastici (AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020), decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero, se precedente, di attivazione del servizio, indicativamente prevista per il 07/01/2019 con scadenza al 23/12/2020. Nel caso si presentasse la necessità di dare avvio al servizio, il Comune potrà richiedere l'esecuzione del contratto in via d'urgenza secondo quanto disposto dal comma 8 art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima di due anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto originario.

ART. 2) SERVIZI EDUCATIVI DIDATTICI

1. La Ditta appaltatrice dovrà assicurare le seguenti prestazioni:
 - a) attività educativo formativa dei bambini (attività motorie, cognitive, attività verbali ed espressive, attività socio-affettive);
 - b) l'attività di sostegno ai minori diversamente abili;
 - c) attività connesse al Piano dell'Offerta Formativa che sarà presentato in sede di gara;
 - d) attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione, di aggiornamento di collaborazione con gli organi collegiali e le famiglie;
 - e) costante formazione di tutto il personale impiegato, secondo quanto previsto nell'offerta tecnica;
 - f) attività ludico/ricreative connesse allo svolgimento dei Centri Estivi.
2. I servizi più sopra evidenziati dovranno essere garantiti con almeno n. 6 insegnanti a tempo pieno (due per ogni sezione, ciascuno impiegato per 38 ore settimanali) n. 1 insegnante di sostegno per un alunno diversamente abile (per n. 10 mesi all'anno), più n.1 insegnante per la religione cattolica, in possesso della qualificazione professionale richiesta (ai sensi del DPR n. 175/12 del 20 agosto 2012) e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano (da ottobre a giugno, per un totale complessivo indicativo di n. 200 ore per anno scolastico).
3. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, a proprie spese, garantire la supplenza del personale insegnante impiegato nell'appalto con altro personale che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 lettera B) del capitolato.

ART. 3) SERVIZI EDUCATIVI DIDATTICI E RICREATIVI. CENTRI ESTIVI

La Ditta appaltatrice dovrà assicurare attività ludico/ricreative connesse allo svolgimento dei Centri Estivi.

1. Nell'ambito dei quattro moduli (di due settimane ciascuno) in cui si articoleranno i Centri Estivi, nei mesi di luglio e agosto, dovranno essere realizzate attività ludiche, ricreative e sportive.
2. Tali attività, a carattere socializzante, dovranno articolarsi in giochi e in laboratori, possibilmente su un tema conduttore.
3. Potranno essere realizzate attività fuori sede almeno una volta in ciascuno dei quattro turni quindicinali intendendosi per tali tutte le attività ludico-ricreative-sportive che potranno essere realizzate in spazi adeguati, reperiti in ambito locale (giardini, campi sportivi, ecc...) o in strutture apposite, individuate dall'Aggiudicatario.
4. Inoltre l'aggiudicatario dovrà garantire almeno un'uscita in spiaggia alla settimana. In questo caso il rapporto educatore alunno dovrà essere di 1/10.
5. A conclusione delle attività di ogni turno quindicinale dovrà essere organizzato un momento di incontro nella forma di festa, torneo, giornata musicale, spettacolo realizzato dai bambini, mostra dei lavori eseguiti nei laboratori e quant'altro, al fine di comunicare all'esterno l'esperienza realizzata, in un clima altamente socializzante.
6. I Centri estivi, su richiesta dell'appaltatore, potranno essere organizzati, fermo restando il contingente del personale impiegato durante l'anno scolastico, anche per bambini di altre scuole dell'infanzia e per bambini della scuola primaria (in tal caso il rapporto educatore/bambino non potrà superare 1/20).

ART. 4) ATTIVITÀ AUSILIARIE E DI ASSISTENZA E CURA DEI BAMBINI

1. La ditta appaltatrice dovrà garantire le seguenti prestazioni complementari:
 1. predisposizione, cura, riordino e pulizia giornaliera di tutti i locali utilizzati: n. 3 aule destinate alle attività, n.1 aula mensa, n.1 aula/ufficio insegnanti per funzioni di segreteria, n. 1 aula laboratorio per la conservazione materiali ludico-didattici e n.1 piccola biblioteca, oltre agli spazi di transito e d'accesso (corridoi, androne e zona accoglienza), tutti i servizi igienici e la cucina.
 2. servizio di pulizia di suppellettili, arredi, giocattoli, spazi di gioco, di riposo e di laboratorio;
 3. cura, riordino e pulizia dei giochi posti all'esterno della struttura;
 4. riordino e pulizia degli spazi esterni annessi all'edificio;
 5. attività di scodellamento e lavaggio delle stoviglie all'interno della mensa;
 6. accoglienza, cura e sorveglianza dei bambini all'interno della struttura scolastica e nelle uscite didattiche;
 7. cambio, se necessario, dei pannoloni dei bambini e relativa pulizia personale.
2. La ditta dovrà inoltre provvedere all'adeguato vestiario e ai dispositivi di sicurezza (zoccoli antiscivolo, per esempio) del personale impiegato e a fornire il materiale di consumo (detersivi, spugne, ecc.) necessario per garantire l'esecuzione del servizio.
3. Il servizio dovrà essere garantito, al fine di completare le operazioni di pulizia entro le ore 17.00, con almeno **tre operatori scolastici a tempo pieno (38 ore settimanali ciascuno)**. L'appaltatore dovrà, in ogni caso, a proprie spese, garantire la supplenza del personale ausiliario impiegato nell'appalto con altro personale che abbia i requisiti previsti dall'art. 11 lettera C) del capitolato. Le prestazioni di cui al presente articolo dovranno essere integrate e coordinate con quelle più strettamente educative in quanto anche le fasi della dell'accoglienza, della cura, della sorveglianza, della mensa, del congedo sono di particolare importanza per lo sviluppo armonioso l'educazione e la crescita del bambino.

ART. 5) CONTINUITÀ DIDATTICA

Trattandosi di servizio rivolto alla prima infanzia e allo scopo di garantire il principio della continuità didattica, l'aggiudicatario, eventualmente subentrante, dovrà assumere, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte

dell'impresa cessante, il personale (insegnante e ausiliario) attualmente in servizio presso la scuola dell'infanzia, nel numero minimo previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del presente capitolato.

ART. 6) CONDIZIONI PARTICOLARI

La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa ed alla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.

In particolare la Ditta aggiudicataria, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt.1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.

ART. 7) INIZIO DEL SERVIZIO

La data di attivazione del servizio è prevista indicativamente il 07/01/2019, con scadenza al 23/12/2020.

ART. 8) AMMONTARE DEL CONTRATTO ED EVENTUALE INTEGRAZIONE

L'importo del servizio è calcolato nel modo seguente:

Importo contratto per n. 2 anni	€	710.000,00
Opzione rinnovo per ulteriori n. 2 anni	€	710.000,00
Opzione di un quinto d'obbligo	€	284.000,00
Opzione proroga tecnica per 6 mesi per espletamento operazioni di gara	€	177.500,00
Importo complessivo	€	1.881.500,00

All'importo di € 710.000,00 al netto di IVA e comprensivo degli oneri di sicurezza pari a € 170,00 (oneri non soggetti a ribasso), previsto per n. 2 anni di contratto, l'Amministrazione si riserva la possibilità di aggiungere:

- a) Il Quinto d'obbligo: il Comune intende avvalersi della facoltà di richiedere all'appaltatore un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario, qualora tale aumento o tale diminuzione si rendano necessari in corso di esecuzione.
- b) La proroga tecnica pari a 6 mesi, al fine di espletare le procedure di gara.

ART. 9) SERVIZI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Sono a carico dell'amministrazione comunale:

- il servizio di refezione presso la scuola dell'Infanzia comunale (preparazione pasti presso centro Cottura e veicolazione presso la scuola dell'Infanzia), attraverso la Ditta aggiudicataria del servizio di mensa scolastica;
- il servizio di trasporto scolastico (ed extrascolastico all'interno del territorio comunale) dei minori frequentanti la scuola dell'Infanzia comunale che ne fanno richiesta attraverso la ditta aggiudicataria del relativo servizio;
- l'eventuale servizio di accudienza dei bambini diversamente abili che non necessitano dell'insegnante di sostegno;
- la manutenzione straordinaria ed ordinaria dell'immobile e dello spazio esterno, compreso lo sfalcio dell'erba e l'eventuale disinfestazione per la presenza di insetti o altro;

- l'acquisto e la manutenzione straordinaria e ordinaria degli arredi e delle attrezzature;
- oneri di sicurezza che fanno capo all'ente proprietario della struttura;
- la pulizia straordinaria a fondo dei locali prima dell'inizio dell'anno scolastico, attraverso una ditta specializzata;
- il pagamento delle utenze, (luce, acqua, gas, telefono).

2. Al personale della Ditta aggiudicataria in servizio durante l'orario di consumazione del pasto verrà consentita la fruizione a titolo gratuito del servizio di mensa interno della scuola dell'Infanzia comunale .

ART. 10) SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore:

- le spese di tutto personale, compreso un insegnante di sostegno, un insegnante di religione e il Coordinatore;
- le spese generali amministrative per il funzionamento del servizio;
- le spese per tutti beni necessari al funzionamento della scuola (carta, materiale cancelleria, giochi, detersivi, vestiario, dispositivi sicurezza per personale ausiliario, cartucce toner per stampanti e fotocopiatore, materassini morbidi in sostituzione o integrazione di quelli esistenti ecc);
- le spese per i trasporti di eventuali uscite programmate al di fuori del territorio comunale;
- gli oneri di sicurezza che fanno capo al datore di lavoro;

Ai genitori potrà essere chiesto solo il pagamento di eventuali tariffe previste per l'ingresso a musei, piscine e altri luoghi pubblici.

ART. 11) REQUISITI DEL PERSONALE

1. Tutto il personale individuato dal soggetto concorrente, fermo restando quanto previsto all'art. 5 del capitolato, dovrà essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente e, in particolare:

A) Il pedagoga , dovrà possedere:

- diploma di laurea in psicologia o pedagogia o equipollente;
- comprovata esperienza in servizi analoghi con significativa esperienza professionale nel campo dell'infanzia documentabile per almeno due anni anche se non continuativi.

Il pedagoga dovrà avere le seguenti mansioni:

- essere il responsabile per quanto attiene la programmazione educativa delle attività, dell'organizzazione e del personale impiegato nella scuola dell'Infanzia;
- partecipare ai momenti di definizione delle strategie e delle modalità di intervento, alle fasi di inserimento degli utenti, all'elaborazione dei piani di intervento personalizzati, alla verifica dei risultati, collaborando con il referente comunale;
- rispondere della verifica dei progetti attuati;
- gestire con le insegnanti di riferimento i colloqui con le famiglie;
- coordinare l'attività formativa rivolta al personale della scuola dell'Infanzia.

B) Il personale insegnante della scuola dell'Infanzia dovrà avere il diploma di scuola magistrale o il diploma di Istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, oppure il Diploma di Laurea in scienze della Formazione Primaria per l'indirizzo di insegnante di Scuola Materna. Per eventuali supplenze brevi nel corso dell'anno e per i Centri Estivi sarà consentito utilizzare anche personale in possesso del diploma conseguito presso Licei sociopedagogici, del diploma di laurea in scienze della formazione primaria indirizzo insegnante scuola elementare, scienze dell'educazione, psicologia o pedagogia.

Si sottolinea che ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia sarà consentito esclusivamente a coloro che siano in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per

l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continueranno ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito della normativa regionale conseguiti entro la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo 65/ 2017; in ogni caso, la ditta è tenuta ad adeguare i titoli del personale impiegato alla normativa vigente, al fine di garantire i requisiti richiesti dalla parità scolastica.

L'insegnante per la religione cattolica dovrà essere in possesso della qualificazione professionale richiesta (ai sensi del DPR n. 175/12 del 20 agosto 2012) e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano. Ai sensi del DPR n. 175/12 del 20 agosto 2012, per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia si richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito indicati:

- a) titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
- b) attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un seminario maggiore;
- c) laurea magistrale in scienze religiose conseguita presso un istituto superiore di scienze religiose approvato dalla Santa Sede.

L'insegnamento della religione cattolica può essere impartito inoltre:

- d) da insegnanti in possesso di uno dei titoli di qualificazione di cui ai punti a), b) c);
- e) da sacerdoti, diaconi o religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale italiana in attuazione del can. 804, par. 1, del Codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano.
- f) da insegnanti della sezione o della classe purché in possesso di uno specifico master di secondo livello per l'insegnamento della religione cattolica approvato dalla Conferenza episcopale italiana.

C) Il personale ausiliario dovrà almeno possedere il diploma di scuola media inferiore ed aver una esperienza lavorativa presso strutture pubbliche scolastiche di almeno un mese.

2. L'Appaltatore, inoltre, dovrà individuare all'interno della propria organizzazione **un referente amministrativo** a cui l'Amministrazione possa rivolgersi per qualsiasi questione relativa all'esatta esecuzione degli obblighi previsti dal Capitolato e dall'offerta tecnica.

L'aggiudicatario, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono periodi di assenza dal servizio e compatibilmente con l'efficacia del lavoro, si impegna ad assicurare la stabilità del personale al fine di garantire riferimenti continuativi per l'utenza.

Nessuna persona impiegata dovrà essere stata condannata per taluno dei reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice penale.

Nei confronti delle medesime non dovranno essere state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con i minori.

ART. 12) CONTROLLI

1. Il personale dell'amministrazione comunale potrà avere accesso alla scuola dell'Infanzia comunale in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente appalto.

2. L'accesso alla sala mensa dovrà essere garantito anche al Responsabile del controllo sulla qualità del servizio mensa e ai membri del Comitato Mensa. A tal fine il Comune trasmetterà all'Aggiudicatario l'elenco nominativo del suddetto personale.

3. Al controllo relativo all'attuazione del Piano dell'offerta Formativa e di quant'altro previsto nel Capitolato e nell'Offerta tecnica predisposta dalla ditta aggiudicatrice, provvederà personale specializzato incaricato dal competente ufficio dell'amministrazione comunale.

4. La ditta aggiudicataria dovrà garantire un costante rapporto con l'incaricato fornendo, attraverso il referente o il pedagogo, i chiarimenti richiesti, fermo restando l'esclusiva autonomia e responsabilità nella gestione del servizio.
5. È facoltà del responsabile del servizio scuola del Comune far presente al referente amministrativo eventuali inadempienze e disfunzioni riscontrate nel servizio espletato e, qualora fossero imputabili a responsabilità personale di un operatore, chiederne la sostituzione.
6. L'appaltatore si impegna a sostituire, previo contraddittorio tra le parti, entro trenta giorni dalla comunicazione, gli addetti i quali a giudizio del responsabile del servizio scuola del Comune, si dimostrassero inadeguati o assumessero atteggiamenti non consoni.
7. Il personale della Ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su quanto viene direttamente o indirettamente a sua conoscenza in dipendenza o a causa del servizio.
8. Il personale non potrà accampare, nei confronti del Comune, alcun diritto in relazione al rapporto di prestazione d'opera, intercorrente ed intercorso, con la Ditta aggiudicataria.
9. Le prestazioni d'opera da parte del personale utilizzato dall'Aggiudicatario per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con il Comune, né possono rappresentare titolo per avanzare richieste all'Amministrazione Comunale di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto d'appalto.

ART. 13) CALENDARIO SCOLASTICO E ORARI

1. Il calendario scolastico verrà approvato dall'organo competente dell'amministrazione comunale in conformità a quanto previsto dal calendario scolastico adottato dalla Regione Veneto per le scuole dell'Infanzia statali.
2. L'apertura giornaliera del servizio all'utenza sarà di regola dalle ore 7.30 alle ore 16.30 (salvo modifiche approvate dall'organo competente dell'amministrazione comunale) – dal lunedì al venerdì; le chiusure seguiranno il calendario scolastico.

ART. 14) LUOGO DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.

1. La sede della scuola dell'Infanzia comunale è situata in via Equilia n. 37 località Cavallino. La stessa è frequentata da un massimo di 87 bambini, dai tre ai sei anni (raggruppati in tre sezioni), salvi gli anticipi previsti dalla normativa vigente.
2. La Scuola dell'Infanzia dispone dei seguenti spazi: angolo lettura, quattro aule (tre grandi e una piccola), salone psicomotricità, servizi per i bambini e gli adulti, ufficio, sala mensa e giardino con giochi esterni.
3. L'amministrazione si riserva la facoltà di individuare un'altra sede per i Centri Estivi anche per bambini non iscritti alla scuola dell'infanzia comunale.

ART. 15) ONERI E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX LEGE 81/2008

1. Si allega al presente contratto (sub A) il DUVRI ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008 n.81. **L'importo degli oneri di sicurezza relativi ai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso**, relativi al momento in cui il personale della scuola entra in contatto con il personale di altra Ditta che svolge i servizi della mensa o del trasporto scolastico o i servizi di manutenzione straordinaria o ordinaria dell'immobile sede della scuola che è di proprietà del Comune, conformemente alla determinazione n. 3 del 05/03/2008, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, **è pari ad € 170,00.**
2. Per quanto riguarda, invece, i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, gli stessi dovranno essere oggetto di una distinta valutazione da parte dell'appaltatore attraverso la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, documento che dovrà essere trasmesso al Comune prima dell'inizio del servizio.
3. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i predetti rischi. I costi di sicurezza afferenti all'attività dell'impresa

oggetto dell'appalto sono a carico della medesima e gli stessi dovranno essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato

4. Sono comunque a carico dell'impresa tutti gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e da altre leggi inerenti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

5. Il personale occupato dall'aggiudicatario dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 16) PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. La liquidazione del prezzo avverrà in rate mensili su presentazione di regolare fattura, entro 30 gg. alla data di ricevimento della fattura stessa, salvo che l'Amministrazione disconosca la regolarità della fattura e proceda conseguentemente a contestazioni. In tal caso sarà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

2. La ditta appaltatrice potrà presentare fattura subito dopo l'ultimo giorno del mese.

3. Dal pagamento del corrispettivo sarà eventualmente detratto l'importo di eventuali penalità applicata per inadempienze a carico dell'appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

ART. 17) CESSIONE E TRASFORMAZIONE DELLA DITTA

Si applica l'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.

ART. 18) CLAUSOLA SOCIALE E MONITORAGGIO RISPETTO MINIMI CONTRATTUALI

1. L'Aggiudicatario si impegna ad osservare e ad applicare nei confronti del proprio personale le norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale ed economica previste **dal vigente CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative del Settore Socio Sanitario assistenziale ed educativo o equipollente** e si dichiara responsabile dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o richieste da Enti ed Autorità competente, sollevando il l'amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

In ogni caso il personale ausiliario dovrà essere inquadrato nella categoria C1 del predetto contratto collettivo (o in una equivalente per valore economico di un altro contratto collettivo) in quanto svolge anche funzioni di assistenza e cura dei bambini in stretta collaborazione con il personale scolastico.

Il personale educativo, dovrà essere, invece, inquadrato nella Categoria D2 dello stesso contratto collettivo (o equipollente) prevista per gli educatori muniti di titolo.

Il datore di lavoro, naturalmente, è libero di inquadrare il personale in categorie superiori in relazione a percorsi di sviluppo del personale che intende attivare.

2. Le ferie, di regola, dovranno essere autorizzate quando la scuola è chiusa.

3. Dovranno essere destinate almeno 120 ore annue alle attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione e di aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie. Le attività di formazione e di aggiornamento dovranno essere, preferibilmente, programmate nei giorni in cui è prevista la chiusura della scuola.

4. **L'appaltatore potrà avvalersi, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 Aprile 2001, n. 142 di soci lavoratori, ai quali dovrà essere assicurato il trattamento minimo più sopra evidenziato al netto della quota sociale o di altri oneri collegati alla qualifica di "socio dipendente", che non dovrà (o non dovranno) in alcun modo incidere sul minimo contrattuale previsto, anche a garanzia della parità delle condizioni di partenza con altri operatori economici partecipanti alla gara che non avessero adottato il modello societario della Cooperativa sociale.**

5. Ogni anno, per tutta la durata dell'appalto, (compresa quella attivabile su opzione del Comune) entro il 31 marzo, l'appaltatore dovrà trasmettere al Servizio Scuola, un prospetto dettagliato di

tutti i costi sostenuti per il personale nell'anno precedente, compresi gli oneri previdenziali e fiscali (il prospetto dovrà riportare il dettaglio complessivo delle spese del personale e quello imputabile a ciascun dipendente) allo scopo di verificare se l'ente abbia o meno adempiuto agli obblighi previsti in materia di minimi contrattuali.

6. Copia dei codici di comportamento vigenti (quello del Comune e quello presentato dalla Ditta in sede di gara) dovranno essere consegnati a tutto il personale che presterà servizio presso la scuola dell'Infanzia prima dell'inizio dell'anno scolastico.

ART. 19) PIANO DI SVILUPPO RISORSE UMANE E RISPETTO CODICI COMPORTAMENTO E NORMATIVA A TUTELA DEI MINORI

L'appaltatore ogni anno, per tutta la durata dell'appalto, (compresa quella attivabile su opzione del Comune) entro il 31 marzo, dovrà trasmettere al Servizio Scuola, una relazione sulla effettiva attuazione del **Piano di Sviluppo delle risorse umane** presentato in sede di gara che dovrà includere:

- un programma di formazione di tutto il personale impiegato nel servizio;
- un piano di sviluppo del benessere organizzativo dello stesso personale;
- un codice di comportamento dei dipendenti adeguato alla natura dei servizi alla persona garantiti;
- un sistema di monitoraggio sull'effettiva attuazione del predetto piano nel quale vengono rendicontati i risultati raggiunti in termini di benessere organizzativo e di sviluppo delle capacità dei dipendenti nelle triplice dimensione del sapere, del saper fare e del saper essere nei rapporti con i bambini, i genitori e tra i colleghi.

In ogni caso il personale e i collaboratori dell'appaltatore dovranno rispettare, per le parti applicabili, anche il codice di comportamento previsto per i dipendenti comunali adottato ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che viene allegato al presente contratto sub B).

L'appaltatore dovrà rispettare gli obblighi previsti dall'art. 25 bis del Dpr 14/11/2002 n. 313 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale) per i datori di lavoro che impieghino personale a contatto diretto e regolare con i minori, pena le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge.

ART. 20) SUBAPPALTO

1. Per la disciplina del subappalto, si rinvia a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21) PENALITÀ

1. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il responsabile del servizio scuola del Comune contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.

2. Qualora la ditta appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla ditta, potrà irrogare — con atto motivato — una penalità.

3. Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 50,00 e 5.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

5. Alla ditta è applicata una penalità fissa di € 5.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. Dopo n. 3 (tre) contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti ovvero a seguito della contestazione di n. 1 (uno) inadempimento di straordinaria gravità, l'amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con la ditta, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

7. Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, la mancata prestazione del servizio, anche solo per un giorno, addebitabile alla responsabilità della ditta. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore del servizio è corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

8. Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri soggetti interessati, alla luce anche di quanto previsto nella carta del servizio di qualità presentata in sede di gara, l'amministrazione sente informalmente le ragioni del referente preposto dalla ditta e qualora non le ritenga sufficienti a giustificare i fatti, procede alla contestazione formale dell'inadempimento, con le modalità sopra indicate.

9. Il pagamento delle penalità non libera la ditta aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati o dal pagamento delle indennità eventualmente previste a favore degli utenti che abbiano subito un disservizio, nei termini previsti nella carta della qualità del servizio.

10. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Il responsabile del servizio potrà comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale del servizio (€ 5.000,00);
- infrazioni di carattere igienico-sanitario (fino a € 500,00);
- numero personale assegnato non rispondente a quanto richiesto nel Capitolato (€ 400,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza);
- mancata sostituzione, entro due ore dall'inizio del servizio, del personale assente (€ 150,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza);
- mancata attuazione di quanto previsto nell'offerta tecnica con particolare riferimento al Piano di sviluppo delle risorse umane e alla carta di qualità del servizio (€ 400,00 per ogni infrazione);
- mancato rispetto dei minimi contrattuali e di quant'altro previsto dall'art. 18 del Capitolato (€ 400,00 per ogni infrazione: se le infrazioni riguardano più dipendenti la penalità dovrà applicarsi tante volte quante sono i dipendenti interessati).
- **ritardata presentazione della documentazione prescritta da capitolato al fine di consentire all'ente di effettuare gli opportuni controlli e monitorare l'andamento del servizio (€ 50,00 per ogni giorno di ritardo decorrente dal primo sollecito dell'amministrazione);**
- utilizzo da parte del personale di indumenti inadatti (€ 100,00);
- inadempienza pulizia locali ed impianti (€ 150,00);
- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio (fino a € 400,00).

ART.22) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., l'Amministrazione, mediante contestazione scritta alla ditta appaltatrice, in qualsiasi momento e con effetto immediato dal ricevimento della relativa comunicazione, può risolvere "di diritto" il presente contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni:

- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- per abbandono dell'appalto, salvo che forza maggiore;
- **per gravi violazioni del Codice di comportamento** allegato al presente capitolato e presentato in sede di gara, con particolare riferimento alla mancata vigilanza dell'appaltatore dell'obbligo spettante al datore di lavoro di far rispettare ai propri dipendenti e ai propri soggetti incaricati i codici di comportamento.

- **per grave e reiterata inosservanza dei minimi contrattuali**: si considera grave e reiterata inosservanza, il non provvedere a versare quanto dovuto ai propri dipendenti, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla conclusione del procedimento relativo all'applicazione della penalità prevista per la violazione della semplice inosservanza dei minimi contrattuali o il non rispetto dei minimi contrattuali per tre volte nel corso dell'anno;
- **per grave inosservanza degli obblighi previsti nel piano di sviluppo delle risorse umane presentato in sede di gara**: n. 3 infrazioni nel corso dell'anno costituiscono grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto;
- **per la mancata sostituzione**, entro trenta giorni dalla diffida da parte del responsabile del servizio scuola, **del personale ritenuto inidoneo e non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio**, con particolare riferimento anche reiterati comportamenti scorretti nei confronti dei bambini, dei colleghi, dei genitori e dell'amministrazione comunale che possano configurarsi come fattispecie di reato.
- allorché l'Appaltatore fallisca o divenga insolvente o sia sottoposto a provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure venga posta in stato di liquidazione prima dell'esecuzione del servizio;
- allorché sia stata pronunciata nei confronti dell'impresa una sentenza definitiva di condanna o sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del C.P.P. Per reati che riguardino il suo comportamento professionale o per delitti finanziari;
- allorché emerga qualsiasi altra forma di incapacità giuridica che ostacoli o impedisca l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché vengano violate le norme in materia di cessione del contratto e di subappalto;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata o ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ.;
- allorché vengano contestate dall'Amministrazione reiterate violazioni delle norme in materia di sicurezza e privacy.

2. La risoluzione anticipata del contratto non pregiudica la richiesta di risarcimento dei danni subiti e comporta l'incameramento della cauzione definitiva prestata dalla ditta.

3. La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del servizio all'impresa che segue immediatamente dopo l'aggiudicatario in graduatoria.

4. In caso di risoluzione del contratto, all'aggiudicatario viene corrisposto il compenso dovuto per i servizi svolti fino a quel momento; tuttavia, l'amministrazione si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di acquisire il personale necessario a spese dell'aggiudicatario.

ART. 23) GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

1. Per la garanzia provvisoria e definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 93 e dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 24 DECADENZA

L'impresa aggiudicataria dovrà, a pena di decadenza dall'affidamento, fatta salva l'applicazione delle penali previste dall'art. 21 del capitolato, nel termine perentorio indicato in sede di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio del servizio, trasmettere al Comune:

1. l'elenco nominativo del personale che sarà impegnato nel servizio e che non potrà essere modificato se non per gravi motivi debitamente documentati;
2. il documento di valutazione dei rischi propri dell'Impresa;
3. la polizza di cui all'art. 25 del capitolato;
4. una comunicazione, sottoscritta per ricevuta da parte dei dipendenti, da cui si possa desumere l'assolvimento, da parte dell'impresa aggiudicataria, degli oneri informativi al personale della scuola dell'Infanzia, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 18 del capitolato.

Art. 25) RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e dei bambini in custodia e solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.
2. L'Impresa è direttamente ed unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o cose che potessero derivare dall'esercizio delle attività appaltate, anche se causati dall'operato dei propri dipendenti.
3. La ditta è tenuta a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto del presente appalto.
4. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni al personale, utenti o terzi che venissero arrecati dal personale della ditta nell'espletamento del servizio, dovrà avere massimali non inferiori:
 - ad euro 1.032.913,80 per ogni sinistro;
 - ad euro 1.032.913,80 per danni a persone;
 - ad euro 1.032.913,80 per danni a cose.
5. La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l'intero periodo del servizio.
6. L'Amministrazione comunale è esonerata espressamente da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto in questione.
7. Sono comunque a carico del gestore del servizio tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione della struttura. Eventuali danni derivati a personale, utenti e terzi, causati dalla struttura possono essere posti a carico della ditta qualora la stessa non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente il Comune di imperfezioni, inadeguatezze agli standard e alla normativa, rotture e simili che potessero essere agevolmente rilevate dal personale in servizio usando della normale diligenza. Sono a carico del gestore del servizio i danni all'immobile ed alle attrezzature causate dalla gestione del servizio, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo.
8. La ditta aggiudicataria solleva l'amministrazione da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso.
9. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Gestore del servizio e, in ogni caso, da questo rimborsate.

ART. 26) CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono a carico della ditta appaltatrice:

- tutte le spese relative ad imposte o tasse connesse all'esercizio dell'oggetto del contratto.
- tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara ed alla stipula, sottoscrizione, bolli ed eventuale registrazione del contratto di affidamento del servizio ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione nonché quelle relative al deposito della cauzione.

ART. 27) CONTROVERSIE

L'Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio legale presso il Comune di Cavallino-Treporti. Per il giudizio su eventuali controversie in ordine all'applicazione, interpretazione, esecuzione del contratto di appalto sarà competente il Foro di Venezia. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 28) INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI

L'aggiudicatario dovrà rispettare tutto quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in materia di dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati).

L'aggiudicatario avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'obbligo sussiste anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto l'eventuale contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune di Cavallino-Treporti. L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente capitolato, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare ed appalti.

ART. 29) NORMATIVA ANTIMAFIA

L'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato resta subordinato al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione per la lotta alla delinquenza mafiosa, con particolare riferimento al **Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159**. La stipula del contratto è sottoposta alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli sull'aggiudicatario.

ART.30) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.

In particolare, si impegna a trasmettere alla stazione appaltante, entro 7 (sette) giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto o, se sono già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi della stessa.

La medesima si impegna, ai sensi e per gli effetti dei commi 8 e 9 del citato art. 3 della L. 136/2010, ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e sub contraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

Ai sensi dell'art.3 comma 9 bis della Legge 136/2010 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire, a sensi di legge, la piena tracciabilità delle operazioni.

ART 31) PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità”, sottoscritto in data 7 settembre 2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l'UPI Veneto, l'ANCI Veneto, cui il Comune di Cavallino-Treporti ha aderito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155/2017.

L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione del servizio. Si specifica che il suddetto obbligo (che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza) sarà recepito nel contratto d'appalto;

2. È fatto divieto all'impresa aggiudicataria di subappaltare o sub affidare a favore di imprese partecipanti alla medesima gara;

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa aggiudicataria porterà alla risoluzione del contratto, ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 32) ALLEGATI

1. Sono allegati al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale:
 - Planimetria della scuola dell'infanzia comunale– allegato A).
 - DUVRI– allegato B).
 - Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Cavallino-Treporti – allegato C).
 - Prospetto personale impiegato – allegato D).